

DIREZIONE GENERALE

Prot. 126782/RU

Roma, 26 aprile 2020

Alle: ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA

OGGETTO: Art. 67, comma 1, primo periodo, del Decreto legge 17 marzo 2020, n. 18. Sospensione efficacia degli atti connessi al pagamento dell'imposta. Constatazione da parte degli Uffici delle dogane dell'inosservanza delle scadenze previste dall'art. 3, comma 4, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504. Sospensione divieto di estrazione di prodotti dal deposito fiscale.

L'art. 67, comma 1, primo periodo, del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, dispone la sospensione dall'8 marzo al 31 maggio 2020 dei termini relativi alle attività di liquidazione, di controllo, di accertamento, di riscossione e di contenzioso, da parte degli uffici degli enti impositori.

La portata generale, comprensiva di tutte le fasi dell'imposizione, della predetta disposizione consente di riversarne gli effetti anche con riguardo ai tributi disciplinati dal Decreto Legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (di seguito TUA).

Attesa anche la forte riduzione dei consumi di prodotti energetici e alcolici originata dall'attuale emergenza sanitaria, comportante una oggettiva e temporanea situazione di carenza di liquidità per gli operatori, la determinazione direttoriale n. 126776 del 26 aprile 2020 dà attuazione alla disposta sospensione dell'azione dell'Amministrazione finanziaria con specifico riferimento all'efficacia degli atti susseguenti alla constatazione, da parte degli Uffici delle dogane, di inadempienze all'obbligo di pagamento nei termini prescritti dall'art. 3, comma 4, del TUA, nonché al divieto di estrazione dal deposito fiscale contemplato dal medesimo comma.

L'art. 1 sancisce che il verbale di constatazione, l'avviso di pagamento e l'atto di irrogazione delle sanzioni predisposti nei confronti dei soggetti obbligati, a fronte dell'inosservanza delle scadenze soprarichiamate, ricadenti nel periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020, saranno notificati a partire dal 1° giugno 2020.

Correlativamente, all'art. 2 si dà atto che, nel medesimo periodo che va dall'8 marzo al 31 maggio 2020 e fino al completamento delle attività di notificazione al soggetto tenuto al pagamento, resterà sospesa la misura accessoria prevista dall'art. 3, comma 4, sesto periodo, del TUA che vieta l'estrazione dal deposito fiscale di altri prodotti fino all'estinzione del debito d'imposta.

Marcello Minenna
